

TRIBUNALE DI FERRARA

UFFICIO DEL GIUDICE DEI FALLIMENTI E DELLE PROCEDURE CONCORSUALI

Circolare n. 8 del 2016

A tutti i curatori, commissari e liquidatori giudiziali per quanto compatibile

OGGETTO: Assegnazione di incarichi ai legali delle procedure, ai periti stimatori e ad altri coadiutori tecnici in genere - liquidazione dei compensi

Come noto, nell'attuale previsione normativa sono i curatori ad individuare autonomamente i coadiutori di cui avvalersi, spettando al Comitato dei creditori o al Giudice delegato ex art. 41 co. 4 la sola autorizzazione fondata sulla valutazione dell'effettiva necessità/opportunità, per la procedura, di avvalersi della collaborazione di tali soggetti. Il tutto ferma restando la necessità di autorizzazione del Giudice delegato, espressamente prevista dal disposto di cui all'art. 25, co. 6 L.F. e da conferirsi sempre per singoli specifici atti e per ogni grado di giudizio, per quanto concerne la costituzione in giudizio del curatore come attore o come convenuto. Il Giudice delegato non può quindi intervenire direttamente nella scelta del professionista di cui il curatore intende avvalersi, né fornire indicazione alcuna al riguardo, ma deve assicurare che le nomine fatte rispondano ad un doveroso criterio di rotazione e di efficienza generale dell'Ufficio. E' stata infatti riscontrata la sussistenza di nomine reiterate dei medesimi legali/coadiutori su di un abnorme numero di procedure (spesso assegnate al medesimo curatore), ovvero dello stesso coadiutore sulla singola procedura (con esclusione delle ipotesi di giudizi seriali), fatti questi del tutto incompatibili con l'esigenza/necessità di assicurare la doverosa efficienza ed efficacia alla prestazione ausiliaria richiesta. Per le predette motivazioni si invitano quindi i curatori al rispetto tassativo delle regole di cui alla presente circolare, il cui inadempimento potrà determinare l'adozione, da parte di questo Giudice, dei necessari provvedimenti correttivi e/o sanzionatori.

A) Disposizioni comuni a legali, periti stimatori ed altri coadiutori tecnici in genere

- Nomina

Le nomine compiute dai curatori dovranno sempre basarsi sulla preventiva e compiuta valutazione dell'effettiva competenza e professionalità del soggetto cui viene conferito l'incarico, nello specifico settore in cui viene richiesta la prestazione, nonché **dall'assenza, tra curatore e coadiutore, di qualsivoglia rapporto associativo, di lavoro in genere, coniugale e/o familiare.** Il coadiutore dovrà essere scelto in via normale e preferenziale fra professionisti appartenenti al Foro di Ferrara (legali), ovvero iscritti all'Albo dei C.T.U. di questo Tribunale.

Il curatore dovrà previamente comunicare al Giudice delegato il nominativo del coadiutore prescelto, le ragioni professionali sui quali è stata fondata la nomina, il compenso pattuito, nonché dichiarare espressamente, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza dei vincoli di lavoro e/o familiari di cui in precedenza, nonché allegare dichiarazione del coadiutore in ordine all'insussistenza delle condizioni nel prosieguo dettagliate.

Eventuali deroghe relative, in particolare, all'eventuale necessità di nomina di professionisti estranei al Foro di Ferrara, da considerarsi comunque del tutto eccezionali, dovranno essere espressamente autorizzate da questo Giudice e la relativa istanza proposta dal curatore dovrà specificare, in modo esaustivo ed incontrovertibile, le ragioni che rendono necessaria ed opportuna la nomina di un professionista “fuori piazza” (ad es. particolare e riconosciuta specializzazione in un determinato settore oggettivamente non rinvenibile “*in loco*”).

Non appena contattato dal curatore e prima della formale nomina (quest'ultima comunque successiva alla comunicazione al Giudice delegato di cui in precedenza e da effettuarsi tassativamente in forma scritta con prova di consegna -pec, fax-), il coadiutore dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, il possesso delle necessarie competenze professionali richieste dall'incarico, il numero e la specifica degli incarichi conferiti da Organi di procedure concorsuali nell'anno solare, il non raggiungimento del limite numerico e/o quantitativo d'incarichi specificato nel prosieguo, nonché l'espressa ed incondizionata accettazione del compenso pattuito e delle prevedibili modalità di

erogazione dello stesso (ad es. con specifica di quanto previsto a titolo di acconto, di eventuali pagamenti intermedi -ipotesi del tutto eccezionale-, del saldo).

- Programma di liquidazione e nomina

Il curatore dovrà indicare nel programma di liquidazione i nominativi dei coadiutori e dei legali di cui intende avvalersi (integrando, pertanto, tale documento, comunicazione ai sensi del punto precedente), con specifica dei compensi pattuiti e delle altre circostanze rilevanti che rendono opportuna la relativa nomina. Al programma di liquidazione dovrà pertanto essere allegata la dichiarazione del coadiutore già evidenziata.

La nomina di coadiutori al di fuori del programma di liquidazione dovrà costituire, pertanto, ipotesi residuale che troverà necessariamente integrazione, in particolare, in motivazioni di urgenza che rendono indifferibile l'immediato svolgimento di determinate attività (ad es. perito per la stima di immobile e/o di azienda -il programma di liquidazione deve infatti contenere la previsione delle modalità di liquidazione delle predette componenti-, legale per l'esperimento di urgenti azioni cautelari, consulente del lavoro per adempimenti in scadenza correlati al personale dipendente). Sarà ritenuta censurabile, da questo Giudice, la nomina di coadiutori in periodo successivo all'approvazione del programma di liquidazione, implicando spesso tale fattispecie semplice inerzia del curatore nello svolgimento delle attività che la legge gli impone (ad es. valutazione dei crediti da recuperare, delle azioni recuperatorie da promuovere) fatte salve, ovviamente, situazioni sopraggiunte, che dovranno comunque essere adeguatamente motivate dal curatore.

- Vigilanza sull'operato del coadiutore

Il curatore è invitato a vigilare con particolare attenzione sull'operato del coadiutore nominato ed a verificare con la dovuta tempestività l'attività dallo stesso resa. Nell'ipotesi di non corretto espletamento, indipendentemente da qualsivoglia motivazione, della prestazione richiesta -ritardo rispetto a quanto originariamente previsto, omessa informazione sull'attività in corso di svolgimento, errori tecnici-, il curatore dovrà immediatamente notiziare il Giudice delegato proponendo la revoca

dell'incarico e/o indicando compiutamente le ragioni per le quali non ritiene, nell'esclusivo interesse del fallimento e del ceto creditorio, di dover effettuare tale proposta (ad es. l'incarico conferito è ormai prossimo alla conclusione e la nomina di un terzo professionista potrebbe dilatare significativamente i tempi di ultimazione della prestazione); questo fermo restando, evidentemente, il potere del Giudice delegato di adottare in proposito il provvedimento ritenuto più opportuno.

Il curatore dovrà, in sede di proposta di liquidazione del compenso del coadiutore, precisare dettagliatamente i seguenti elementi:

- diligenza nell'espletamento dell'incarico,
- tempestività,
- risultati ottenuti.

Nell'ipotesi di attività totalmente/parzialmente non soddisfacente del coadiutore, da valutarsi con riguardo ai parametri di cui in precedenza, il curatore dovrà proporre al Giudice delegato l'adozione degli opportuni correttivi al compenso originariamente concordato.

Il curatore dovrà in ogni caso motivare adeguatamente le ragioni per le quali ritiene opportuna la liquidazione del compenso richiesto dal coadiutore e/o le variazioni che al medesimo (compenso) intende apportare.

B) Disposizioni specifiche relativa ai legali

- Numero di incarichi

Ciascun legale potrà assumere incarichi da Organi di procedure concorsuali con le seguenti tassative limitazioni:

- a) numero massimo di incarichi per ciascun anno solare: 12,
- b) “*petitum*” -da intendersi quale **valore delle cause**- complessivo massimo di tutti gli incarichi per anno solare non superiore ad €. 4.000.000,00 (al raggiungimento/superamento di tale tetto complessivo annuo il legale non potrà assumere ulteriori incarichi e questo indipendentemente dal numero di quelli già conferiti),
- c) numero massimo di incarichi da procedure concorsuali gestiti

contemporaneamente: 24 (al raggiungimento del predetto limite il legale dovrà astenersi dall'assumere nuovi incarichi fino al rientro sotto soglia per la definizione di talune attività),

d) “*petitum*” complessivo di tutti gli incarichi gestiti non superiore ad €. 8.000.000,00 (al raggiungimento del predetto limite il legale dovrà astenersi dall'assumere nuovi incarichi fino al rientro sotto soglia per la definizione di talune attività),

e) numero massimo di incarichi per ciascuna procedura per anno solare: n. 3,

f) numero massimo di incarichi da ciascun curatore per anno solare: n. 3.

I predetti limiti possono essere superati nell'ipotesi di cause seriali (ad es. molteplicità di azioni revocatorie aventi medesima natura) che dovranno essere adeguatamente segnalate dal curatore e di cui si dovrà tener conto nella pattuizione del compenso -ossia dovranno intendersi quale unico incarico-.

Non rientra nel computo dei limiti evidenziati, ossia costituisce anch'essa un unico incarico, la semplice attività di recupero crediti effettuata mediante attivazione di una pluralità di procedimenti monitori attivati verso altrettanti soggetti (occorre invece tener conto dei singoli giudizi instauratosi a fronte delle eventuali opposizioni proposte dai debitori).

Si dovrà altresì tener conto delle nomine effettuate nei giudizi di opposizione ex artt. 98 e segg.ti L.F., mentre è da escludersi dal novero dei limiti di cui in precedenza la prosecuzione, da parte del curatore, con il patrocinio del legale già individuato dal debitore ancora “*in bonis*”, di giudizio instaurato ante fallimento.

L'attività di redazione di pareri deve considerarsi a tutti gli effetti un incarico; qualora al parere segue l'attivazione di un'azione, l'incarico si considererà unitario (ed anche la relativa liquidazione del compenso).

- Tempistiche di espletamento dell'attività

Il legale nominato dovrà rispettare, nell'espletamento della propria attività, le seguenti tassative tempistiche da computarsi dalla consegna, da parte del curatore, della documentazione necessaria per lo svolgimento della prestazione e fino al deposito/notifica dell'atto introduttivo e/o alla consegna del parere (fatti salvi termini

eventualmente più brevi dettati da necessità contingenti della procedura):

- 1) redazione di pareri: 15 giorni,
- 2) recupero crediti (procedura monitoria): 10 giorni,
- 3) procedimenti cautelari: 10 giorni,
- 4) azione revocatorie, risarcitorie e/o di responsabilità: 30 giorni

Il termine di 30 giorni di cui in precedenza costituisce in ogni caso il limite massimo entro cui il legale nominato deve formare l'atto iniziale e/o introduttivo e questo indipendentemente dalla natura delle azioni da intraprendersi (qualora esulino dalle fattispecie enunciate in precedenza).

- Compensi

La determinazione del compenso, da pattuirsi in ogni caso preventivamente alla formalizzazione dell'incarico e fatti salvi eventuali accordi più favorevoli per la procedura, dovrà fondarsi sull'applicazione del D.M. 55/2014 con i seguenti correttivi, così distinti per modalità di quantificazione del compenso prescelta:

a) Ipotesi di quantificazione “ordinaria”

a.1 - soccombenza: valore minimo ridotto del 20%,

a.2 - esito positivo dell'azione (intendendosi per tale l'accoglimento integrale della pretesa azionata con conseguente recupero delle eventuali somme, ovvero il completo rigetto di quella proposta da controparte): valore medio ridotto del 20%,

a.3 - esiti intermedi (transazione, accoglimento parziale delle pretese azionate e/o accoglimento totale delle stesse con recupero solo parziale delle eventuali somme, ovvero parziale rigetto delle pretese di controparte): valore medio tra minimo e medio ridotto del 20%,

b) Ipotesi di quantificazione “alea totale”

b.1 soccombenza: nessun compenso

b.2 - esito positivo dell'azione (intendendosi per tale l'accoglimento integrale della pretesa azionata con conseguente recupero delle eventuali somme, ovvero il completo rigetto di quella proposta da controparte): valore medio tra medio e massimo,

a.3 - esiti intermedi (transazione, accoglimento parziale delle pretese azionate e/o accoglimento totale delle stesse con recupero solo parziale delle eventuali somme, ovvero parziale rigetto delle pretese di controparte): valore medio,

c) Ipotesi di quantificazione “*alea parziale*”

b.1 soccombenza: valore minimo ridotto del 50%,

b.2 - esito positivo dell'azione (intendendosi per tale l'accoglimento integrale della pretesa azionata con conseguente recupero delle eventuali somme, ovvero il completo rigetto di quella proposta da controparte): valore medio maggiorato del 10%,

a.3 - esiti intermedi (transazione, accoglimento parziale delle pretese azionate e/o accoglimento totale delle stesse con recupero solo parziale delle eventuali somme, ovvero parziale rigetto delle pretese di controparte): valore medio ridotto del 10%,

Al legale spetterà in ogni caso il rimborso delle spese vive sostenute.

Nelle ipotesi di azioni seriali (ad es. revocatorie aventi analoga natura e motivazione) dovrà applicarsi, per ciascuna di esse, come base di computo del compenso, il valore minimo ridotto del 50%, da intendersi nell'ipotesi di esito intermedio del giudizio, con riduzione del 15% in caso di soccombenza ed incremento del 10% in ipotesi di esito positivo (decremento ed incremento da computarsi sul valore base come in precedenza individuato).

Anche per le attività di semplice recupero crediti troveranno applicazione i parametri di cui in precedenza.

C) Disposizioni specifiche relative ai periti stimatori (stime immobiliari e mobiliari) -tali disposizioni non si applicano all'IVG qualora il curatore intenda avvalersi della collaborazione del predetto Istituto per la valorizzazione e la successiva vendita dei beni mobili reperiti (il curatore non dovrà pertanto richiedere all'IVG alcuna dichiarazione prima del conferimento dell'incarico)-.

- Numero di incarichi

Ciascun perito potrà assumere incarichi da Organi di procedure concorsuali con le seguenti tassative limitazioni:

a) numero massimo di incarichi (mobiliari e/o immobiliari) per ciascun anno solare: 5,

b) valore complessivo di tutte le stime non superiore ad €. 8.000.000,00 (al raggiungimento/superamento di tale tetto annuo il perito non potrà assumere ulteriori incarichi e questo indipendentemente dal numero di quelli già conferiti),

c) numero massimo di incarichi per ciascuna procedura per anno solare: n. 1,

d) numero massimo di incarichi da ciascun curatore per anno solare: n. 1.

Deve computarsi quale unico incarico la stima delle componenti immobiliari e mobiliari di pertinenza della stessa procedura.

Costituisce altresì incarico, ai fini dei limiti di cui in precedenza, la redazione di pareri (ad es. valutazione di congruità di canoni di locazione, di valori di compravendita di operazioni “sospette” poste in essere dagli Organi della società poi fallita), nonché l'assunzione del ruolo di consulente tecnico di parte della procedura.

- Tempistiche di espletamento dell'attività

Il perito dovrà rispettare, nell'espletamento della propria attività, le seguenti tassative tempistiche, da computarsi dalla comunicazione di conferimento dell'incarico fino alla messa a disposizione del curatore del relativo elaborato (fatti salvi termini eventualmente più brevi dettati da necessità contingenti della procedura):

1) redazione di pareri: 30 giorni,

2) stime solo mobiliari: 30 giorni,

3) stime solo immobiliari: 60 giorni (da incrementarsi a 90 giorni nell'ipotesi di più di tre lotti),

4) stime congiunte mobiliari e immobiliari: 90 giorni (indipendentemente dal numero dei lotti).

Il termine di 90 giorni di cui in precedenza costituisce in ogni caso il limite massimo entro cui il perito deve comunque completare la propria attività, anche se non

ricompresa nelle fattispecie di cui in precedenza.

- Compensi

Fatta salva la possibilità di diverse pattuizioni più favorevoli per il fallimento, il compenso a percentuale del perito dovrà essere quantificato sulla base dei parametri di cui al D.L. n. 180 del 30/05/2002. Nella valutazione della congruità della richiesta, il curatore dovrà tener conto dell'effettivo valore di realizzo dei beni oggetto di stima.

A questo consegue che, al momento della consegna dell'elaborato, al perito potrà essere liquidato soltanto un acconto sugli onorari a percentuale in misura non superiore al 50% del compenso a percentuale calcolato sulla base del valore di stima (è opportuno che il curatore adotti, sul punto, comportamenti prudentziali, proponendo acconti in misura ridotta qualora ritenga che, per caratteristiche intrinseche ed estrinseche, situazioni contingenti di mercato, elementi sopravvenuti, i cespiti oggetto di stima non siano agevolmente collocabili, se non a fronte di significative svalutazioni rispetto ai valori originariamente quantificati dal perito).

D) Disposizioni specifiche relative ad altri coadiutori (ad es. consulenti del lavoro, consulenti fiscali)

Nella presente fattispecie rientrano gli ulteriori coadiutori di cui il curatore può avere la necessità di avvalersi nel corso della gestione della procedura.

Stante l'oggettiva impossibilità d'individuare esaustivamente tutte le possibili professionalità, con conseguenti disposizioni specifiche per ciascuna di esse, questo Giudice ha ritenuto di fornire nel prosieguo le seguenti indicazioni, da intendersi comunque di portata generale:

- Numero di incarichi

Ciascun coadiutore potrà assumere incarichi da Organi di procedure concorsuali con le seguenti tassative limitazioni:

a) numero massimo di incarichi per ciascun anno solare: 4,

b) numero massimo di incarichi da procedure concorsuali gestiti contemporaneamente: 8 (al raggiungimento del predetto limite il coadiutore dovrà

astenersi dall'assumere nuovi incarichi fino al rientro sotto soglia per la definizione di talune attività)

c) numero massimo di incarichi per ciascuna procedura per anno solare: n. 1,

d) numero massimo di incarichi da ciascun curatore per anno solare: n. 1.

Deve considerarsi unico incarico la nomina nell'ambito della stessa procedura per fasi successive (ad es. il consulente del lavoro che assiste il medesimo fallimento in sede di primo e poi di secondo riparto).

- Tempistiche di espletamento dell'attività

Le tempistiche di espletamento dell'incarico dovranno sempre essere previamente concordate in forma scritta con il curatore che informerà adeguatamente il Giudice delle stesse in sede di programma di liquidazione e/o nella comunicazione informativa della nomina. L'attività dovrà in ogni caso essere svolta con la necessaria tempestività, nel rispetto delle eventuali previsioni di legge vigenti nella specifica materia e questo al fine di assicurare la migliore gestione della procedura.

- Compensi

I compensi dovranno in ogni caso essere oggetto di specifica pattuizione; nella quantificazione degli stessi il curatore dovrà tener conto, come elemento di riferimento, se ed in quanto compatibile per la specifica attività, dell'importo risultante dall'applicazione dei parametri per la liquidazione dei compensi professionali da parte di un Organo giurisdizionale.

** ** *

Il Giudice delegato, nell'ipotesi di verifica dell'omessa dichiarazione, da parte di un professionista, dell'intervenuto superamento dei limiti tassativi evidenziati in precedenza, valuterà l'adozione di eventuali misure sanzionatorie (ad es. revoca dell'incarico).

Le tempistiche di svolgimento delle attività dei coadiutori potranno subire variazioni incrementative rispetto a quanto previsto soltanto previa autorizzazione di questo Giudice, resa a seguito di istanza proposta dal curatore con allegata richiesta motivata del coadiutore. E' opportuno fin d'ora segnalare che tale autorizzazione sarà concessa unicamente in ipotesi di oggettiva ed indiscutibile particolare complessità dell'incarico conferito al coadiutore (il curatore si dovrà compiutamente esprimere, in sede di istanza, sull'effettiva sussistenza di tale presupposto).

** ** *

Questo Giudice ricorda doverosamente, in conclusione, che l'accettazione, da parte del professionista prescelto, della nomina a curatore, presuppone implicitamente il possesso di tutte le competenze necessarie per l'autonomo ed efficiente svolgimento della funzione conferita -in caso contrario deve rinunciare all'incarico-.

Il curatore dovrà pertanto provvedere autonomamente, salvo casi di obiettiva eccezionalità e di particolare complessità che volta per volta dovranno essere segnalati a questo Giudice e dallo stesso previamente autorizzati, allo svolgimento delle seguenti attività:

- adempimenti contabili e fiscali ordinari,
- verifica della sussistenza di crediti e dell'effettiva opportunità di procedere al recupero degli stessi, previa adeguata valutazione della solvibilità del debitore,
- analisi dell'integrazione dei presupposti per l'esperimento di azioni risarcitorie e/o di responsabilità, da attivarsi solo previa verifica dell'effettiva solvibilità dei soggetti nei confronti dei quali si intende agire (in proposito il curatore è invitato altresì a valutare, in un'ottica di riduzione dei costi, la possibilità di costituire il fallimento parte civile nei procedimenti penali eventualmente attivati nei confronti degli Organi sociali e/o di terzi),
- verifica della sussistenza dei presupposti per l'attivazione di misure cautelari (ad es. sequestri conservativi),

- valutazione dell'opportunità/convenienza di ridurre il “*petitum*” di eventuali azioni a quanto prevedibilmente recuperabile -fin dall'atto introduttivo del giudizio ovvero, comunque, entro l'udienza di precisazione delle conclusioni-, indipendentemente dall'entità della somma astrattamente richiedibile (questo al fine di ottenere una riduzione delle spese legali, nonché dell'imposta di registro sull'eventuale sentenza favorevole).

Al fine di evitare qualsivoglia problematica interpretativa sul punto, è opportuno precisare che la verifica dell'effettiva solvibilità delle controparti è attività propria del curatore e l'esito dell'indagine è pertanto ascrivibile alla responsabilità dello stesso (al legale spettano esclusivamente valutazioni giuridiche), con la conseguenza che l'eventuale esito negativo del giudizio, in termini di somme effettivamente recuperate, implicherà valutazione, da parte di questo Giudice, anche ai fini della proposta di liquidazione del compenso, del comportamento del curatore e dell'eventuale imprudenza manifestata nell'attivazione di azioni rivalatesi poi pressoché prive di effetti favorevoli per il ceto creditorio, con incremento delle spese prededucibili e conseguenti minori prospettive di pagamento. In proposito nulla potrà essere imputato al legale, a meno che il medesimo non abbia comunque contribuito (ad es. con pareri) ad indurre il curatore ad agire in modo avventato e comunque non proficuo.

Nel caso in cui non sussistano ragionevoli ipotesi di soddisfacimento della pretesa da attivarsi, il curatore è invitato a non esercitare azioni, fermo restando in proposito l'ottenimento, se necessario nella fattispecie concreta, dell'autorizzazione del Comitato dei creditori ex art. 35 co. 1 L.F. o del Giudice Delegato ex art. 41 co. 4 L.F.

Sulla base di quanto in precedenza esposto si puntualizza pertanto ulteriormente che il ricorso a coadiutori, fatto salvo il necessario intervento di un legale per l'esperimento di azioni giudiziali, è quindi da ritenersi ammissibile solo in caso di competenze effettivamente non appartenenti alla professionalità tipica del curatore (ad es. tecnico per la stima di un immobile, consulente del lavoro per la gestione del personale dipendente), fatta salvo la sussistenza di situazioni di particolare complessità di cui si è detto, dovendosi invece escludere il ricorso a professionalità esterne in tutte le ulteriori circostanze.

In sede di rendiconto il curatore dovrà precisare dettagliatamente i compensi

erogati ai legali ed ai coadiutori e questo anche tenuto conto delle previsioni di cui all'art. 32 co. 2 L.F. che prevede che in sede di liquidazione del compenso del curatore si debba tener conto di quanto corrisposto a coadiutori e legali.

Si raccomanda la massima attenzione al rispetto delle indicazioni di cui alla presente.

Si comunichi via pec ai curatori e si depositi in copia in Cancelleria.

Ferrara 16.2.16

Il Giudice delegato

Anna Ghedini